


Bilancio: Novità OIC


Sommario

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO.....	2
DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2015 n 139	2
NORMA TRANSITORIA	3
BILANCIO SOCIETA' DI CAPITALI	4
TIPO DI BILANCIO.....	4
ATTIVO CIRCOLANTE.....	4
IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI.....	5
CONTI D'ORDINE.....	8
AREA STRAORDINARIA.....	8
AZIONI PROPRIE.....	9
COSTI DI PUBBLICITA'	10
COSTI DI SVILUPPO	11
DERIVATI.....	12
CONTI DA TASSONOMIA.....	13
SCHEMI DI SINTESI.....	14

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO

1. verificare il tipo di PDC utilizzato dall'azienda o dallo Studio.



- **PDC STANDARD:** dalla scelta 1-5-11  Aggiorna il presente Piano dei conti in base allo standard
- **PDC PERSONALIZZATO:** per chi utilizza il pdc personalizzato deve creare i conti nuovi manualmente

Attenzione, i clienti di Informitica hanno tutti il Pdc Personalizzato, non devono quindi eseguire questa operazione, ma inserire manualmente i conti interessati e collegarli al piano dei conti standard.

DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2015 n 139

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 04/09/2015 il **decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139** di attuazione della direttiva **2013/34/UE** “relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge”.

Il DLgs. 139/2015 (c.d. “decreto bilanci”) integra e modifica il codice civile e il DLgs. 9.4.91 n. 127, al fine di allineare le norme in materia di bilancio d’esercizio e consolidato alle disposizioni della direttiva.

Le nuove disposizioni “entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data”. Ne consegue che, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare le novità di seguito riportate **diverranno applicabili a decorrere dal bilancio dell’esercizio 2016**. Occorre inoltre tener conto che in assenza di qualunque deroga all’art. 2423-ter comma 5 del Codice Civile, **il bilancio 2016 dovrà essere confrontato con quello del 2015 e quindi quest’ultimo dovrà essere riscritto in base alle nuove regole.**

Nell’iter di formazione del bilancio d’esercizio 2016 bisognerà:

- applicare i nuovi principi di valutazione tenendo conto di quelli che hanno un’applicazione retroattiva obbligatoria da quelli per i quali, invece, è prevista l’opzione di applicazione prospettica; il tutto facendo attenzione a distinguere quelli applicabili a seconda del tipo di bilancio: ordinario, abbreviato ex art. 2435-bis c.c. e semplificato per le micro imprese ex art. 2435-ter;
- riclassificare le voci del bilancio dell’esercizio 2015 nel nuovo schema di Stato patrimoniale e di Conto economico, predisporre il rendiconto finanziario in forma comparativa (obbligatorio per le imprese che adottano lo schema di bilancio ordinario).

NORMA TRANSITORIA

Il legislatore ha previsto una specifica disciplina transitoria soltanto con riferimento ad alcune delle modifiche previste dal DLgs. 139/2015 ed, in particolare, a quelle che attengono:

- ai criteri di ammortamento dell'avviamento (art. 2426 co. 1 n. 6 c.c.);
- al criterio del costo ammortizzato ai fini della valutazione dei titoli, dei crediti e dei debiti (art. 2426 co. 1 n. 1 e 8 c.c.).

Nel dettaglio, all'art. 12 co. 2 del decreto, viene stabilito che le modifiche in esame possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Con riferimento alle disposizioni in relazione alle quali non è stata prevista la disciplina transitoria, le novità previste dal decreto dovranno, invece, essere applicate a tutte le operazioni in essere all'1.1.2016. Il D.Lgs. 139/2015 non stabilisce nulla con riferimento alla contabilizzazione dei cambiamenti derivanti dalla sua applicazione, occorre pertanto fare riferimento alle disposizioni del principio Oic 29 in consultazione in tema di cambiamenti obbligatori di principi contabili.

- **Il paragrafo 17 del principio [OIC 29](#)** in consultazione, prevede che:
Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente.
Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile e i relativi effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso.
Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato.
- **Il paragrafo 18 del principio [OIC 29](#)** in consultazione, prevede che:
L'applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile.
Pertanto, la società deve rettificare il saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio precedente ed i dati comparativi dell'esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse stato sempre applicato (ai soli fini della comparazione).
- **Il paragrafo 19 del principio [OIC 29](#)** in consultazione, prevede che:
Quando non è fattibile, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, determinare l'effetto di competenza dell'esercizio precedente, o ciò risulti eccessivamente oneroso, la società non deve presentare i dati comparativi rettificati. Pertanto la società si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle attività e passività all'inizio dell'esercizio in corso, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso".
- **Il paragrafo 20 del principio [OIC 29](#)** in consultazione, prevede che:
Quando non è fattibile, dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, calcolare l'effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell'effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa, la società applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile.

BILANCIO SOCIETA' DI CAPITALI

❖ TIPO DI BILANCIO

Le tipologie di bilancio per le società di capitali possono essere ricondotte in tre tipologie:

- 1) Bilancio in **forma ordinaria**
- 2) Bilancio in **forma abbreviata**
- 3) Bilancio per **micro imprese**

	Imprese con bilancio in forma ordinaria	Imprese con bilancio in forma abbreviata	Micro imprese
	Art 2423-2428	Art 2435 bis	Art 2435 <u>ter</u>
Nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi	supera due dei seguenti limiti	non supera due dei seguenti limiti	non supera due dei seguenti limiti
totale dell'attivo dello stato patrimoniale:	4.400.000	4.400.000	175.000
ricavi delle vendite e delle prestazioni:	8.800.000	8.800.000	350.000
dipendenti occupati in media durante l'esercizio:	50	50	5

Vengono modificati gli artt. 2424 (che disciplina il contenuto dello Stato patrimoniale) e 2425 (che disciplina il contenuto del Conto economico) Codice Civile.

Vedere [tassonomia XBRL](#) del 14/11/2016 ed [OIC 12](#).

❖ ATTIVO CIRCOLANTE

Nello stato patrimoniale, si inserisce nell'attivo circolante la voce "immobilizzazioni materiali destinate alla vendita" in conformità con le indicazioni del par. 75 della bozza OIC 16.

È stato creato il conto:

- a) **G205010 Imm. Mat. Dest alla vendita**

❖ IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI

Contenuto dello Stato Patrimoniale

Nell'attivo di Stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni finanziarie:

- è inserita la nuova voce **"B.III.1.d)** - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti" mentre le partecipazioni in altre imprese sono rilevate nella successiva voce "B.III.1.d-bis) - Partecipazioni in altre imprese.

Sono stati creati i conti:

- b) **G320004 Partecip.immob.imp.s.c.contr.** (Partecipazioni immobilizzate imprese sottoposte al controllo delle controllanti)
- c) **G330005 Fdo sval.part.imm.ims.c.cont** (F.do sval. partecipazioni immobilizzate imprese sottoposte al controllo delle controllanti)

- è inserita la nuova voce **"B.III.2.d)** - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti", mentre i crediti verso altri sono rilevati nella successiva voce B.III.2.d-bis) - Crediti verso altri.

Sono stati creati i conti:

- d) **G161008 Controll. c.c/cred.imm.b term.** (crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti breve termine)
- e) **G161003 Controll. d.c c/crediti immob.** (crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti lungo termine)
- f) **G185065 Fdo sval Cred v/controllate l/t**
- g) **G185066 Fdo sval.crediti v/colleg l/t**
- h) **G185067 Fdo sval crediti v/controllant l/t**
- i) **G185068 Fdo sva.cred.v/contr.contr l/t**
- j) **G185059 Fdosval crediti imm. b/t (Altri crediti)**
- k) **G185061 Fdo sval.crediti v/controllate**
- l) **G185062 Fdo sval.crediti v/collegate**
- m) **G185063 Fdo sval. Crediti v/controlanti**
- n) **G185064 Fdo sval.creditiv/contr.contr** (verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti)

Nell'attivo di Stato patrimoniale, tra l'attivo circolante:

- è inserita la nuova voce **"C.II.5)** - Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti" mentre i crediti tributari sono rilevati nella successiva voce "C.II.5-bis) - Crediti tributari", le imposte anticipate sono rilevate nella voce "C.II.5-ter) - Imposte anticipate" e i crediti verso altri sono rilevati nella voce "C.II.5-quater) - Crediti verso altri";

Sono stati creati i conti:

- o) **G 131003 S.CONT.CONTR.C/CREDITI COMM.LI** (crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti crediti commerciali - esigibili entro l'esercizio successivo)
- p) **G 131013 S.CONT.CONTR. C/FT.DA EMETTERE** (crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti c/fatt da emettere - esigibili entro l'esercizio successivo)
- q) **G134030 S.CONT.CONTR.C/CREDITI FINANZ** (crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti c/cred finanziari - esigibili entro l'esercizio successivo)
- r) **G139030 S.CONT.CONTR.C/CRED.TRIBUTARI** (crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti c/cred tributari - esigibili entro l'esercizio successivo)
- s) **G131008 S.CONT.CONTR.C/CRED.COMM.M/L T** (verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti c/cred commerciali - esigibili oltre l'esercizio successivo)
- t) **G134032 S.CONT.CONTR.C/CRED.FIN.M/L T** (verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti crediti finanziari - esigibili oltre l'esercizio successivo)
- u) **G139032 S.CONT.CONTR.C/CRED.TRIB.M/L T** (verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - esigibili oltre l'esercizio successivo)
- v) **G185015 FDO SVAL.CRED.V/CONTR.CONTROLL** esigibili entro l'esercizio
- w) **G185016 FDO SVAL.CRED.V/CONTR.CONTROLL** esigibili oltre l'esercizio

- è inserita la nuova voce "C.III.3-bis) - Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti".

Sono stati creati i conti:

- x) **G300005 Partecipazioni in i.s.c.contr** (partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti dell'attività finanziaria non costituenti immobilizzazioni)
- y) **G310005 Fdo sval.Par. in imp.s.c.contr.** (fondo svalutazioni partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti attivo circolante)

Nel passivo di Stato patrimoniale, tra i debiti:

- è inserita la nuova voce "D.11-bis) - Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti".

Sono stati creati i conti

- z) **G 531025 CONTR.DA CONT.C/DEBITI COMM.LI** (Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti/Debiti commerciali) - esigibili entro l'esercizio successivo
- aa) **G 531060 CONT.DA CONTI.C/FT.DA RICEVERE** (Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti C/Fatt da ricevere) - esigibili entro l'esercizio successivo
- bb) **G 534030 CONT. CONTROLL. /DEBITI FINANZ** (Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti /Debiti finanziari - esigibili entro l'esercizio successivo)

- cc) **G 539040 CONTR.CONTR.C/DEBITI TRIBUT.** (Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti/Debiti tributari - esigibili entro l'esercizio successivo)
- dd) **G 531026 CONTR.DA CON.C/DEB.COMM.M/L T** (Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti /Deb commerciali - esigibili oltre l'esercizio successivo)
- ee) **G 534032 CONT.CONTROLL C/DEB.FIN.M/L T.** (Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti/Debiti finanziari - esigibili oltre l'esercizio successivo)
- ff) **G 539042 CONTR.CONTR. C/DEB.TRIB.M/L T.** (Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti/Deb tributari) - esigibili oltre l'esercizio successivo)

Contenuto del Conto economico

Tra i proventi e gli oneri finanziari del Conto economico:

- **viene modificata la voce "C.15** - Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate", richiedendo la separata indicazione anche dei proventi "relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime";
- **viene modificata la voce "C.16.a** - Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti", richiedendo la separata indicazione anche dei proventi "da imprese sottoposte al controllo di queste ultime";
- **viene modificata la voce "C.16.d** - Proventi finanziari diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti", richiedendo la separata indicazione anche dei proventi "da imprese sottoposte al controllo di queste ultime".

Sono stati creati i seguenti conti:

- gg) **G 780005 PROVENTI PARTEC.IN I.S.C.CONTR** (Proventi da partecipazioni - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti)
- hh) **G 781004 PROVENTI CRED.V/I.S.C.CONTR** (Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti)
- ii) **G 784000 PROVENTI DIVERSI DA CONTROLLAT**
- jj) **G784001 PROVENTI DIVERSI DA COLLEGATE**
- kk) **G784002 PROVENTI DIVERSI DA CONTROLLAN**
- ll) **G784003 PROVENTI DIVERSI DA I.S.C.CONT** (proventi diversi da imprese sottoposte al controllo delle controllanti)

mm) **G890003 Interessi pass v/i.s.c.contr.** (interessi passivi verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti)

nn) **G770004 Rivalut.partec.in i.s.c.c.** (rivalutazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti)

❖ CONTI D'ORDINE

Vengono eliminate le disposizioni relative ai **conti d'ordine**. Parallelamente, viene stabilito che la **relativa informativa** (su impegni, garanzie e passività potenziali) **deve essere fornita nella Nota integrativa**. In particolare, è stato modificato l'art. 2424 c.c. (che disciplina il contenuto dello Stato patrimoniale), abrogando il co. 3, ai sensi del quale *"in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fidejussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine"*.

❖ AREA STRAORDINARIA

Vengono eliminate le voci di ricavo e costo relative alla sezione straordinaria del Conto economico.

La modifica è stata indotta dall'art. 13 della direttiva 2013/34/UE, che, nel disciplinare gli schemi per la presentazione del Conto economico, non prevede specifiche voci destinate ai componenti di reddito straordinari.

In particolare, all'art. 2425 c.c. (che disciplina il contenuto del Conto economico), è eliminata la classe "E) Proventi e oneri straordinari", comprendente le voci:

- "E.20 - Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)";
- "E.21 - Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti".

Ciò comporta la ricollocazione degli oneri e proventi straordinari indicati **OIC 12** (versione 2014) nelle voci di conto economico ritenute appropriate, quando è possibile identificare *ex ante*, in modo univoco, una voce di destinazione in base alla tipologia della transazione.

Per gli oneri e proventi straordinari indicati nell'OIC 12 (versione 2014) per cui non è possibile identificare *ex ante* una classificazione sarà il redattore del bilancio, sulla base della sua analisi della tipologia di evento che ha generato il costo o il ricavo, ad individuare la corretta classificazione.

Vedere [OIC 12](#) in consultazione pag 60.

In conseguenza all'eliminazione dell'area straordinaria anche nella Nota Integrativa viene soppressa l'indicazione dei proventi e degli oneri straordinari in caso di apprezzabilità del loro ammontare. Dovranno però essere fornite informazioni sull'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di

costo di entità o incidenza eccezionali, pertanto l'informazione sui costi/ricavi straordinari continuerà ad essere fornita all'interno della Nota Integrativa.

❖ AZIONI PROPRIE

Viene modificato l'art.2357-ter Codice Civile.

Criteri di valutazione

Le azioni proprie non vanno più indicate tra le immobilizzazioni o nell'attivo circolante e nella specifica riserva di patrimonio netto, bensì devono essere portate esclusivamente in diretta riduzione del patrimonio netto mediante l'iscrizione in un'apposita riserva denominata "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".

Modifiche agli schemi di bilancio

Per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina, è stato modificato l'art. 2424 c.c. (che disciplina il contenuto dello Stato patrimoniale):

- eliminando le specifiche voci nell'attivo dello Stato patrimoniale destinate ad accogliere le azioni proprie (B.III.4 e C.III.5);
- eliminando la voce "A.VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio";
- inserendo la voce "A.X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio".

E' stato creato il seguente conto:

oo) **G610000 Riserva neg.azioni pr.port.** (Riserva negativa azioni proprie in portafoglio)

Acquisto azioni proprie (OIC 28 pag 36)

In base alle nuove regole applicabili dal 1° gennaio 2016 all'atto dell'acquisto di azioni proprie occorrerà eseguire la seguente rilevazione:

- Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio a Banca c/c;
- La riserva negativa sarà allocata nella voce A del Patrimonio Netto al numero X.

Annullamento azioni proprie OIC 28 pag 37

"Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto".

Alienazione azioni proprie OIC 28 pag 38

"Nel caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce AX "Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio" e il valore di realizzo delle

azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto".

❖ COSTI DI PUBBLICITA'

Disciplina introdotta dal DL 139/2015

Criteria di valutazione

I costi di ricerca e di pubblicità non vanno più indicati tra le attività. Infatti, la voce "Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" è stata rinominata "Costi di sviluppo". Di conseguenza, sono capitalizzabili soltanto i costi di sviluppo mentre i costi di ricerca e di pubblicità vanno considerati costi di esercizio.

Disposizioni di prima applicazione

I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell' OIC 24 in consultazione, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voce BI2 alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29 ai soli fini riclassificatori.

I requisiti richiesti per la capitalizzazioni sono quelli contenuti nei §§ da 38 a 40 del principio OIC 24:

- costi non ricorrenti sostenuti in momenti particolari della vita aziendale (es. fase di start-up o fase di accrescimento della capacità operativa);
- dimostrata congruenza e rapporto causa-effetto tra i costi e i benefici futuri;
- stimabilità della recuperabilità dei costi con ragionevole certezza;
- nel caso di costi di start-up: possibilità di diretta attribuzione alla nuova attività; i costi devono essere stati sostenuti nel periodo antecedente il momento del possibile avvio; esclusione delle spese generali ed amministrative e di quelli derivanti da inefficienze; recuperabilità dei costi con ragionevoli prospettive di reddito.

I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

Sono stati creati i conti:

pp) **G400004 Costi di pubblicità dal 2016** (che continuano ad essere capitalizzati)

qq) **G410004 F. di amm. Costi pubbl.2016**

rr) **G420004 Fdo sval Pubbl. 2016**

ss) **G850004 Svalut.pubblicità dal 2016**

tt) **Amm. Costi pubblicità dal 2016**

❖ COSTI DI SVILUPPO

Criteria di valutazione

La voce “Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” è stata rinominata “Costi di sviluppo”. Di conseguenza, sono capitalizzabili soltanto i costi di sviluppo mentre i costi di ricerca vanno considerati costi di esercizio.

Si ricorda che lo sviluppo consiste **nell'applicazione dei risultati della ricerca di base** o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto, per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

La ricerca di base è un'indagine originale e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche, che si considera di utilità generica alla società. I costi di ricerca di base sono normalmente precedenti a quelli sostenuti una volta identificato lo specifico prodotto o processo che si intende sviluppare.

I costi sostenuti per la ricerca di base (OIC 24) sono costi di periodo e sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa.

I costi di ricerca applicata precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24 in consultazione, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione continuano in sede di prima applicazione della nuova disciplina ad essere iscritti nella voce BI2) Costi di sviluppo".

Disposizioni di prima applicazione

Il paragrafo 46 del principio [OIC 24](#) in consultazione prevede che i requisiti di capitalizzazione dei costi di sviluppo sono i seguenti:

- devono essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili;
- devono essere riferiti ad un progetto realizzabile sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie;
- devono essere recuperabili attraverso ricavi tali da coprire almeno i costi sostenuti per lo studio stesso dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.

I costi di ricerca, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale. Gli effetti sono rilevati

in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

Sono stati creati i seguenti conti:

uu) **G 401050 Costi di sviluppo**

vv) **G 411050 F.di amm. costi di sviluppo**

ww) **G 420004 Fdo sval. costi di sviluppo**

xx) **G831050 Amm.ti costi di sviluppo**

yy) **G851050 Svalut. Costi di sviluppo**

❖ DERIVATI

Disciplina introdotta dal DL 139/2015

Modifiche agli schemi di bilancio

Per recepire gli effetti sulle voci di bilancio derivanti dalla nuova disciplina degli strumenti derivati, sono stati modificati gli artt. 2424 (che disciplina il contenuto dello Stato patrimoniale) e 2425 (che disciplina il contenuto del Conto economico) c.c.

In particolare, nell'attivo dello Stato patrimoniale sono state inserite specifiche voci tra le immobilizzazioni finanziarie e nell'attivo circolante, destinate ad accogliere gli strumenti finanziari derivati attivi (B.III.4 e C.III.5).

Nel patrimonio netto

- è stata inserita la voce "A.VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi";
- nel passivo di Stato patrimoniale, è stata inserita una specifica voce tra i fondi per rischi e oneri, destinata ad accogliere gli strumenti finanziari derivati passivi (B.3).

Nel Conto economico

- è stata modificata la titolazione della classe "D) Rettifiche di valore di attività finanziarie", aggiungendo la parola "passività"
- Nella classe in esame, sono state, inoltre, inserite le voci:
 - "D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati";
 - "D.19.d) - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati".

Sono stati creati i conti:

zz) **G 303000 Strumenti Fin.der.att.a.c.** (Strumenti finanziari derivati attivi attivo circolante)

aaa) **G 323000 Str.Fin.der.att.immob** (Strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati)

bbb) **G 598000 Fondo rischi fin.deriv.passivi**

ccc) **G 605000 Riserva ope.cop.flu.fin.attesi**

ddd) **G 773000 Rivalut.strum.finanz.derivati**

eee) **G894000 Svalut.strum.finanz. derivati**

❖ CONTI DA TASSONOMIA

Poiché la tassonomia distingue il breve e M/L termine dei crediti

II - Crediti	
1) verso clienti	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale crediti verso clienti	
2) verso imprese controllate	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale crediti verso imprese controllate	
3) verso imprese collegate	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale crediti verso imprese collegate	
4) verso controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale crediti verso controllanti	
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	
5-bis) crediti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	
esigibili oltre l'esercizio successivo	
Totale crediti tributari	

e poiché l' [OIC 15](#) al paragrafo 21 cita: i crediti sono esposti nello stato patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile realizzo.

Sono stati inoltre creati i conti in aggiunta ai preesistenti:

fff) **[G185001 FDO SVAL.CREDITI V/CLIENTI M/L](#)**

ggg) **[G185011 FDO SVA.CRED.V/CONTROLLATE M/L](#)**

hhh) **[G185013 FDO SVAL.CRED.V/COLLEGATE M/L](#)**

iii) **[G185017 FDO SVA.CRED.V/CONTROLLANTI ML](#)**

jjj) **[G185021 FDO SVAL.CREDITI TRIBUTARI ML](#)**

kkk) **[G185098 FDO SVAL.CREDITI DIVERSI ML](#)**

❖ **SCHEMI DI SINTESI**

	Bilancio ordinario	Bilancio abbreviato	Micro-impresa
Eliminazione della possibilità di capitalizzazione di spese di ricerca e costi di pubblicità	✓	✓	✓
Obbligo redazione rendiconto finanziario	✓		
Eliminazione area straordinaria dal Conto Economico	✓	✓	✓
Introduzione principio di rilevanza	✓	✓	✓
Introduzione principio di prevalenza della sostanza dell'operazione	✓	✓	✓
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al loro fair value	✓	✓	
Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato	✓		
Modifiche alla disciplina dell'ammortamento dell'avviamento	✓	✓	✓
Correzione criterio di valutazione poste in valuta	✓	✓	✓
Iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto	✓	✓	✓
Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico	✓	✓	✓
Eliminazione dei conti d'ordine	✓	✓	✓
Modifiche Nota integrativa	✓	✓	⊗